

6

## In Veneto trova lavoro il 72% dei partecipanti ai corsi per disoccupati

A un anno dalla conclusione dei corsi di formazione per disoccupati organizzati dalla Regione Veneto nel '97, il 72 per cento dei partecipanti ha trovato occupazione. È il dato confortante emerso da una ricerca commissionata dalla Regione per verificare l'efficacia dei corsi promossi con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (Fse) ai quali nel '97 avevano preso parte in

totale 2.400 persone. L'indagine, che ha portato al dato del 72 per cento, è stata condotta dalla «emme&erre» di Padova su 2.000 partecipanti ai corsi. L'assessore regionale alla formazione, Cesare Campa, ha rilevato come la Regione intenda dare inizio ad un monitoraggio costante, per rendere sempre più mirate le azioni di formazione. La rilevazione ha inoltre evidenziato

che i centri di formazione e attività di stage rappresentano il canale diretto di occupazione per circa il 35 per cento delle persone, contro l'1,6 per cento dell'ufficio di collocamento, il 25,1 per cento di presentazione di domande di assunzione, il 10 per cento di annunci sui giornali e il 22,2 per cento di aiuto di familiari e conoscenti.

Al dato del 72 per cento, ha rilevato ancora Campa, bisogna sommare un altro 2 per cento costituito dagli intervistati che, al momento dell'indagine, stavano svolgendo il servizio di leva, ma che hanno conservato il posto di lavoro trovato prima della chiamata.


Varate venerdì scorso da Fillea, Filca e Feneal le richieste che interessano 1,2 milioni di lavoratori. Gestione degli orari, previdenza integrativa e riforma degli enti bilaterali i punti salienti del documento

il documento

### TASSI DI DISOCCUPAZIONE

Suddivisione per classe di età, sesso e ripartizione geografica. Dati in percentuale. Media 1998

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat



## La piattaforma

# Edili pronti per il nuovo contratto

È stata varata venerdì scorso la piattaforma per il contratto del milione e 200 mila lavoratori dell'edilizia. Aumenti di 72 mila lire, riforma degli enti bilaterali, previdenza integrativa e gestione degli orari di lavoro: queste le principali richieste dei sindacati del settore Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Il contratto in vigore scadrà il 30 giugno prossimo. Ecco i punti salienti del documento.

### RELAZIONI INDUSTRIALI E STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE. IL SALARIO.

Il patto sociale stipulato tra OO.SS., Associazioni imprenditoriali e Governo il 23/12/98 riconsegna al settore il vigente assetto della politica dei redditi e la struttura su due livelli della contrattazione, secondo le specifiche modalità individuate già dal CCNL dell'edilizia. Il patto sociale conferma la struttura contrattuale su due livelli, così come disciplinata dal CCNL. Ciò comporta che i minimi salariali dovranno essere rivalutati sulla base dei tassi di inflazione programmata per gli anni 1999 e 2000 riferiti ad un montante retributivo afferente gli elementi definiti nazionalmente. Pertanto la richiesta di incremento salariale a regime al 3° livello di inquadramento è di L. 72.000 per il biennio.

Allo stesso modo le OO.SS. confermano la disciplina del secondo livello di contrattazione, la sua territorialità, assumendo i nuovi spazi che l'accordo del 23/12/98 ha aperto sulla quota di salario decontribuito ed esprimendo la necessità di ridefinire, estendendole, le materie delegate al secondo livello di contrattazione. Le OO.SS. dei lavoratori delle costruzioni ritengono indispensabile operare una verifica della sfera di applicazione del CCNL guardando ai nuovi soggetti del settore e facendo una selezione in riferimento ai comparti così come si sono venuti modificando nel tempo. In particolare a titolo esemplificativo, si fa riferimento ai dipendenti di società di costruzioni marittime, ai dipendenti delle società di ingegneria, delle società di scavo, recupero e restauro dei beni culturali.

### RAPPORTO DI LAVORO ED EE.PP. OMOGENEITÀ COSTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

A) Le OO.SS. dei lavoratori ritengono necessario una rivisitazione degli accordi del 1991 e della modulistica adottata dalle Casse Edili per la certificazione della regolarità contributiva, sostituendo alla prassi della attestazione della correttezza contributiva quella della certificazione di congruità dei versamenti rispetto alle ore e al numero dei lavoratori presenti nel cantiere.

B) Il principio di congruità contributiva deve portare le Casse Edili al rilascio di un'unica certificazione che attesti che, tra ammontare dei lavori ed organico, nonché tra retribuzioni

versamenti contributivi all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, alle Scuole Edili e ai CTP, vi è congruenza. Nel caso in cui non sussista tale congruenza la Cassa Edile non potrà attestare la regolarità contributiva delle imprese richiedenti. Inoltre le OO.SS. propongono di introdurre analoghe attestazioni da parte dei CTP sulle azioni adottate dalle imprese per la prevenzione e la sicurezza. In questo stesso senso e in conformità allo spirito e alla lettera della legislazione premiale vigente e di tutte le forme agevolative e concessorie occorrerà garantire una certificazione di congruità e non di semplice iscrizione e/o versamento. Le scuole edili dovranno altresì attestare i percorsi formativi svolti dai lavoratori.

C) In riferimento alla modifica degli accordi del 1991 e della modulistica delle Casse Edili, occorre portare a compimento la stipula di convenzioni con l'INPS e con l'INAIL per garantire conformità tra le certificazioni e incrocio tra i dati ai fini dell'attestazione della congruità dei versamenti.

D) Al fine di svolgere questo qualificato ruolo di presidio della concorrenza e della qualità di settore, occorre rafforzare tutta la disciplina sia dell'articolato contrattuale che dei protocolli allegati per garantire un vero assetto di sistema alle strutture degli enti paritetici sia sul versante territoriale e/o regionale sia sul versante nazionale, prevedendo, conseguentemente, gli elementi obbligatori che concorrono a delineare il sistema e le sanzioni in caso di inosservanza delle regole date all'intero sistema. In questo ambito vanno definiti tempi e modalità per l'assetto in rete della informatizzazione dell'intero sistema paritetico finalizzato anche ad un monitoraggio della posizione di insieme dei lavoratori e delle imprese.

**SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI**  
A) La sicurezza costituisce un presidio fondamentale per elevare il livello di qualificazione delle imprese e del lavoro nel sistema delle costruzioni.

Le recenti novità legislative, le esperienze degli enti bilaterali competenti e l'attività di sostegno da essi svolta, i mutamenti nella normativa sull'assicurazione obbligatoria, la proroga della norma premiale INAIL e da ultimo i risultati della contrattazione integrativa territoriale richiedono un ulteriore salto di qualità. Occorre intervenire su questo fattore di costo tra le imprese perché esso non diventi paradossalmente elemento di concorrenza sleale, anche sulla base della normativa del Dlg. 494 e della L. 109 e successive modificazioni.

B) In quest'ottica vanno ridefiniti i compiti dei CTP e l'ambito della loro attività, sia in riferimento alle visite sui cantieri, sia in riferimento alla medicina preventiva, sia in riferimento alla attività di attestazione delle azioni di prevenzione e sicurezza svolte dalle imprese. Inoltre, le



OO.SS. propongono di dare un assetto statutario certo e un adeguato flusso finanziario alla CNCPT, disegnando complessivamente il sistema nazionale dell'Ente per la sicurezza.

C) In tale direzione le OO.SS. propongono la determinazione di una disciplina uniforme sul piano nazionale che porti alla mutualizzazione dei costi per la rappresentanza in materia di sicurezza, attraverso la determinazione di un'aliquota. Una volta mutualizzato il costo, esso finanzia i permessi dei rappresentanti di cantiere e/o aziendali, in mancanza di elezione diretta, la rappresentanza per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale.

### DISCIPLINA DEGLI ORARI, FLESSIBILITÀ NEGOZIATA, TEMPI DI LAVORO

La disciplina degli orari prevista dal CCNL va rivisitata al fine di assicurare al contratto un governo effettivo degli orari di fatto e per garantire una gestione negoziata delle forme di flessibilità presenti nel settore, per lo sviluppo della occupazione e per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

A) Nel breve periodo le OO.SS. dei lavoratori propongono: la contabilizzazione separata delle ore eccedenti l'orario settimanale e lo scorporo degli accantonamenti alle Casse Edili per ROL; la ricezione nel CCNL dell'obbligo legislativo dell'avviso comune, in caso di effettuazione di lavoro straordinario, alle autorità e alle Casse Edili competenti per territorio; la disciplina contrattuale, nel caso di grandi lavori e di grandi cantieri, a finanziamento pubblico, misto e privato, in relazione alla certezza dei tempi di esecuzione, della negoziazione preventiva dei regimi di orario, nell'ambito di una normazione generale del lavoro a turni, comprensiva delle pause (riduzione d'orario per

turnisti) e delle relative condizioni economiche. B) Qual è il criterio generale le OO.SS. richiedono che le parti determinino nel medio periodo le condizioni normative e regolamentari per una gestione degli orari e della riduzione dell'orario finalizzate alla copertura previdenziale dei periodi inattivi dal lavoro. In tal senso, si dovranno creare le determinazioni sulla contrazione dei tempi di lavoro, la possibilità di effettuare riposi compensativi e la programmazione di percorsi di formazione e di riqualificazione professionale.

### GESTIONE CONTRATTUALE DEL MERCATO DEL LAVORO

In ogni sistema produttivo appare ormai chiaro che è la risorsa umana il vero fattore di competitività. L'edilizia è, non solo uno dei settori a più alto tasso di mandopera, ma ha una struttura occupazionale, basata su un mercato del lavoro tendenzialmente duale dove, accanto ad una parte di lavoratori che per ruolo, funzioni, capacità professionali, costituiscono il cuore strategico delle imprese, affiora una galassia di lavori e professioni che sono utilizzate dal sistema delle imprese con meccanismi di coinvolgimento precari, a tempo, sulla base di rapporti occasionali ed informali. (...)

In questa logica, le OO.SS. dei lavoratori avanzano le seguenti proposte: A) stipula di un accordo per i lavoratori di primo ingresso nel settore, da trasferire anche in sede istituzionale per prevedere in modo privilegiato e in via generale come via di ingresso nel settore la forma del contratto di apprendistato e/o forme di contratto che prevedono obbligatoriamente una quota parte di ore in formazione. La determinazione, per i lavoratori già inseriti nel settore, di un progetto straordinario che coinvolga l'intero sistema produttivo e che fissi cri-

teri di inserimento dei lavoratori all'interno di percorsi di formazione continua. In particolare toccherà agli organismi bilaterali per la formazione costituiti tra le parti sociali assolvere a questo compito in connessione ad una maggiore efficacia derivante dal ruolo che il sistema degli enti dovrà acquisire in materia di politiche attive del lavoro; B) forme diffuse di convenzionamento tra gli Enti Paritetici e i soggetti pubblici designati dalla riforma dei servizi pubblici dell'impiego per lo svolgimento di funzioni qualificate; C) all'interno di questo quadro c'è da rivisitare il sistema del FORMEDIL assicurando ad esso un più deciso assetto regionale, razionalizzando i costi, modernizzando la formazione e rivisitando il ruolo del Formedil Nazionale verso obiettivi di controllo della qualità del sistema e di gestione di progetti speciali a carattere interregionale.

Le OO.SS., inoltre, propongono la negoziazione di un progetto sperimentale, anche attraverso l'individuazione di una comune ipotesi, per esercitare la deroga prevista dalla L. 196 per il settore edile in riferimento: ai requisiti dei soggetti gestori, al ruolo delle parti sociali, alle aree territoriali, alle qualifiche interessate.

### SISTEMA CLASSIFICATORIO E INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Nel quadro di una verifica del sistema classificatorio, alla luce degli indicatori di tendenza sulla mutazione del mercato e sulla base della individuazione nell'ambito dell'analisi dei fabbisogni formativi delle competenze professionali, occorrerà ridefinire le dichiarazioni, i profili e gli inquadramenti dei lavoratori, addetti al recupero ed al restauro, artistico ed archeologico, ed in riferimento ai quadri.

In tal senso, il contratto dovrà investire in tempi certi la verifica dell'articolato contrattuale proponendone gli adeguamenti necessari.

### ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

All'interno dei costi già sopportati dal sistema delle Casse Edili si tratta di individuare una griglia di prestazioni sanitarie integrative della sanità pubblica per tutto il territorio nazionale, scorponando un'aliquota da quella versata (ex Art. 37) minima per tutti i lavoratori censiti a parità di condizioni.

superamento dei tre giorni di carenza di malattia e infortunio (pagamento del salario fin dal primo giorno di malattia). Riconoscimento al 10% dell'indennità di maternità.

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La riforma del sistema pensionistico e i suoi effetti anche per i lavoratori dell'edilizia impone la necessità di un immediato avvio del Fondo Nazionale di previdenza complementare di settore così come stabilito dal CCNL e dall'accordo del 18/12/1998 con l'obiettivo di raggiungere e tutelare il massimo numero degli stessi lavoratori. L'esigenza di garantire una parità di costi tra le imprese edili e la progressiva eliminazione del contributo relativo alla prestazione APES rendono opportuna la costituzione di strumenti contrattuali "a monte" della realizzazione del Fondo di Previdenza. In tal senso le OO.SS. propongono:

di istituire un Fondo di mutualità tra le imprese presso la Cassa Edile, alimentato da un contributo corrispondente a quello previsto a carico dalle stesse per l'attivazione del fondo pensionistico (inizialmente uguale all'1% della retribuzione contrattuale); che le eventuali eccedenze che si dovessero determinare in tale fondo mutualistico saranno utilizzate, con accordo contrattuale tra le parti nazionali, per realizzare esclusivamente forme di incentivazione all'adesione dei lavoratori alla previdenza complementare di settore; che le Casse Edili per le funzioni di informazione e propaganda, di raccolta ed aggiornamento delle adesioni, di contabilizzazione dei contributi versati, di trasmissione dei dati e della contribuzione relativa agli iscritti al Fondo e agli Enti gestori, rappresenteranno attraverso la CNCE il "service" delegato dalla L. 124 alle funzioni esattoriali ed amministrative del Fondo.

